

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER L'ACCRESIMENTO
DELL'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ' DELLE IMPRESE**

TRA

• **Università degli Studi di Verona**, C.F. 93009870234, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it con sede in Verona, via dell'Artigliere 8, cap 37129 Verona, rappresentata dalla Magnifica Rettore prof.ssa Chiara Leardini, autorizzata alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del ...

E

• **APINDUSTRIA CONFIMI VERONA** – con sede legale in via Albere 21, 37138 Verona (VR), C.F. 80009140239, PEC apiverona@postacerta.net, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. RENATO DELLA BELLA, e sostenuto economicamente dalla società di servizi da essa controllata nella sua totalità, **APISERVIZI SRL** - con sede legale in Verona in Via Albere n. 21/c, Codice fiscale 02098450238, PEC apiservizisrl@postacerta.net, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. RENATO DELLA BELLA

di seguito, per brevità, denominate "Università" e "APINDUSTRIA CONFIMI VERONA" congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- APINDUSTRIA CONFIMI VERONA costituisce una realtà significativa nel territorio veronese, con circa settecento imprese rappresentate che occupano oltre sedicimila lavoratori per un totale di 1,3 milioni di euro di fatturato aggregato. Al proprio interno sono state costituite gli *spin-off* *Apidonne* e *Apigiovani* con l'intento sia di favorire occasioni di sviluppo e formazione, intesa come crescita culturale e professionale, che di rete tra le donne e i giovani imprenditori all'interno dell'associazione.
- l'Università considera parte integrante della propria missione supportare lo sviluppo del tessuto economico sviluppando la cultura d'impresa e promuovendone la competitività tramite un continuo rafforzarsi del legame tra offerta formativa e mondo del lavoro;
- APINDUSTRIA Confimi Verona e Università, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, intendono realizzare strategie comuni ed azioni sinergiche allo scopo di ottenere ricadute significative in materia di crescita e competitività del settore industriale veronese;
- le Parti, nella programmazione di iniziative condivise, potranno partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblico e/o privato per ottenere i fondi necessari per la realizzazione della progettualità;
- le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti e delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare diverse attività di partenariato;
- le Parti intendono rinnovare l'accordo quadro sottoscritto in data 4 luglio 2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA FRA LE PARTI QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Università di Verona e APINDUSTRIA Confimi Verona collaborano per realizzare, ciascuno in ragione delle proprie competenze, progetti e iniziative di interesse generale in materia di crescita dell'innovazione e della competitività del settore industriale veronese e nazionale.
2. L'accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di 3 mesi.
4. La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente accordo darà diritto alla Parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o a mezzo PEC.

Articolo 4 – Ambiti di azione

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
 - Sviluppare progetti congiunti di ricerca e studio nell'ambito della innovazione e della competitività del sistema industriale veronese e dell'imprenditoria femminile;
 - Sviluppare innovazione ed efficienza nell'ambito della ricerca sui temi dell'impresa;
 - Realizzare studi e iniziative focalizzate allo sviluppo della competitività del tessuto economico veronese;
 - Incrementare i contatti tra aziende, personale accademico e studenti/laureati attraverso stage, tirocini e dottorati industriali;
 - Favorire iniziative per sostenere la costituzione e il consolidamento di start up innovative e *spin-off* universitari nel settore della media e piccola impresa e dell'impresa femminile;
 - Sviluppare collaborazioni integrate in materia di ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - Promuovere la condivisione di informazioni per le finalità di ciascuna Parte, nel rispetto dell'accordo;
 - Promuovere attività formative sui temi della presente convenzione nella forma di, a titolo esemplificativo: seminari di approfondimento, laboratori teorico-pratici, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e master.
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.
3. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
4. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione di pubblicazioni, articoli, convegni e seminari inerenti le attività realizzate congiuntamente.

Articolo 5 – Accordi attuativi

1. Con riferimento a particolari attività nascenti dal presente accordo che necessitano una complessa gestione amministrativa, le Parti possono adottare specifici accordi attuativi allo scopo di gestire:
 - a) la disponibilità delle risorse umane, strumentali e/o economiche relativa all'iniziativa;

- b) i gruppi di lavoro formati dai rappresentanti delle Parti, finalizzati alla stesura degli obiettivi progettuali per presentare specifiche proposte e alla loro conduzione in caso di realizzazione;
- c) le forme consentite dalla legge e dai regolamenti interni per attivare tipologie di collaborazione a favore delle imprese quali, a mero titolo di esempio: assegni, borse, dottorati di ricerca, contratti a progetti, stage, tirocini;
- d) iniziative congiunte promosse dall'Ateneo fra cui Contamination lab (CLab), **Hub Rete** e altre proposte simili;
- e) la salute e la sicurezza del personale delle Parti coinvolto nel progetto, identificando la persona che dovrà farsi carico della valutazione dei rischi e dell'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, compresa la formazione degli stessi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Articolo 6 – Referenti

Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano, quali propri Referenti:

- Prof. Andrea Caprara
- Dott. Lorenzo Bossi

Articolo 7 – Oneri e rendicontazione

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, qualora comporti l'assunzione di costi, è effettuata secondo appositi piani finanziari allegati alle specifiche convenzioni attuative.
2. Per ogni progetto i Referenti provvederanno a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile nei limiti e secondo la disciplina prevista dal progetto o dal bando.
3. In ogni caso le spese sostenute dovranno sempre essere finalizzate alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

Articolo 8 – Proprietà dei risultati

1. La proprietà dei risultati ottenuti e dei materiali prodotti dallo sviluppo dei progetti verrà definita di volta in volta nei singoli accordi attuativi.
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche previo accordo tra le parti.

Articolo 9 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni, in particolare di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.
3. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la controparte se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa e opportuna formazione.
4. In caso di infortunio del personale delle Parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse o in itinere, la Parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra Parte.

Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le persone indicate nell'accordo attuativo, siano esso personale di APINDUSTRIA Confimi Verona o dell'Università, provvedono a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito delle iniziative, come meglio specificato all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente accordo.

Articolo 12 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti e/o accordi attuativi che saranno stipulati ai sensi dell'art. 5.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

Articolo 13 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, sono a carico di APINDUSTRIA Confimi Verona, che fornirà prova all'Università dell'avvenuto assolvimento.

Articolo 14 – Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 15 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse, in ogni sua parte.
2. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti delle parti contraenti.

Luogo e data dell'apposizione delle firme digitali.

Università degli Studi di Verona
La Rettrice

APINDUSTRIA
CONFIMI VERONA
Il Presidente